



**REGIONE PUGLIA**

per la realizzazione del  
Progetto  
“Liberi di scegliere”

# PROTOCOLLO D'INTESA

*“Assicurare una concreta alternativa di vita ai  
soggetti minorenni provenienti da famiglie inserite  
in contesti di criminalità organizzata o che siano  
vittime della violenza mafiosa ed ai familiari che si  
dissociano dalle logiche criminali”*

# **PROTOCOLLO D'INTESA**

*tra*

**REGIONE PUGLIA**

*(di seguito Regione)*

e

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

*per il tramite della Direzione interregionale Puglia-Basilicata*

e

**MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA**

*per il tramite dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia*

e

**DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA E ANTITERRORISMO**

*(di seguito DNA)*

e

**CONFERENZA EPISCOPALE PUGLIESE**

*(di seguito CEP)*

e

**TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BARI**

*(di seguito Tribunale)*

e

**PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BARI**

*(di seguito Procura per i Minorenni)*

e

**GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DEL MINORE**

e

**GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA'**

e

**LIBERA. ASSOCIAZIONI, NOMI E NUMERI CONTRO LE MAFIE**

*(di seguito Libera)*

*e congiuntamente "Le Parti"*

## VISTI

- gli articoli 2 e 3 della Costituzione italiana, che garantiscono il rispetto della dignità umana, richiedono l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale da parte dei cittadini e proclamano il compito della Repubblica di favorire il pieno sviluppo della persona umana;
- l'articolo 9 della Costituzione italiana che garantisce lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica;
- la Comunicazione della Commissione europea Europa 2020: "Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" del 3 marzo 2010;
- la Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'educazione e la formazione ai diritti umani adottata il 23 marzo 2011;
- la Dichiarazione sulla promozione della cittadinanza e dei valori comuni di libertà, tolleranza e non discriminazione attraverso l'educazione, adottata dai Ministri dell'istruzione dell'Unione Europea (Parigi, 17 marzo 2015);
- i documenti internazionali, le Raccomandazioni dell'UNESCO, i regolamenti e le direttive dell'Unione Europea che costituiscono un quadro di riferimento entro cui collocare l'educazione alla cittadinanza, alla legalità, ai valori sedimentati nella Storia dell'Umanità come elementi essenziali del contesto pedagogico e culturale degli Stati;
- la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 27 maggio 1991, n.176;
- la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, entrata in vigore l'1 luglio 2000, ratificata con Legge del 20 marzo 2003, n. 77 (in specie artt. 3, 9, 29);
- il R.D.L n. 1404 del 20 luglio 1934 "Istituzione e funzionamento dei Tribunali per i minorenni" (e succ.mod.);
- il Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448 e s.m.i. "Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni";
- il Decreto Legislativo 28 luglio 1989 n. 272 "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni";
- La risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura del 31.10.2017 (La tutela dei minori nell'ambito del contrasto alla criminalità organizzata);
- L'accordo tra la Santa Sede e il Regno d'Italia stipulato nel 1929 (Patti lateranensi), revisionato in data 18 febbraio 1984 tra la Repubblica Italiana e lo Stato Vaticano;
- la vigente Legge Regionale n. 14 del 28 marzo 2019 "Testo Unico in materia di legalità, regolarità amministrativa e sicurezza".

## CONSIDERATO CHE

- i cambiamenti sociali, culturali, economici e le complessità che caratterizzano le società attuali hanno determinato processi di innovazione e trasformazione significativi dei sistemi educativi di tutti i Paesi, rendendo necessario ridefinire il concetto stesso di cittadinanza, di legalità e di democrazia;
- nei contesti delinquenziali delle mafie pugliesi, la cultura mafiosa della "famiglia" criminale coincide con quella biologica e l'indottrinamento malavitoso dei minorenni è radicata consuetudine, necessaria per garantire continuità generazionale e il mantenimento del potere sul territorio;
- nei contesti indicati la "famiglia" assume un ruolo "condizionante" la struttura psichica dei suoi componenti, specie se minori, determinando quei meccanismi di svincolo morale che sostanziano la dimensione criminologica delle organizzazioni di stampo mafioso;

- occorre, pertanto, assicurare una concreta alternativa di vita ai soggetti minorenni di tali “famiglie” e ai loro congiunti che dimostrino di rifiutare le logiche criminali, aspirando ad una nuova vita conforme ai principi costituzionali e della civile convivenza, anche senza assumere lo status di collaboratori o testimoni di giustizia;
- occorre assicurare una concreta alternativa di vita anche ai minorenni e ai relativi nuclei familiari che siano vittime della violenza mafiosa, quando non sussistono i presupposti normativi per l'ammissione alle speciali misure di protezione;
- in ossequio ai principi di cui agli artt. 2, 3 e 31 Cost., è preciso compito dello Stato - e delle proprie diramazioni istituzionali - proteggere l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo, e intervenire a tutela dell'integrità fisica e sociale dei minori, mediante interventi volti alla salvaguardia di reali opportunità esistenziali che consentano una effettiva integrazione (o reintegrazione) nel tessuto sociale, mediante il ripristino di valori collettivi condivisi;
- la necessità di un temporaneo allontanamento e/o di percorsi rieducativi mirati, disposti attraverso le misure previste dagli artt. 330 e ss. del codice civile e dall'art. 25 del R. D.L. 1934 n.1404, diventa l'unica via possibile per offrire - nelle situazioni di grave e concreto pregiudizio - delle reali opportunità di crescita e di realizzazione personale ai ragazzi delle famiglie mafiose;
- l'efficacia di tali delicati provvedimenti non può che passare per un adeguato accompagnamento dei minorenni e dei familiari coinvolti che, allontanati o meno dal territorio di provenienza, necessitano di uno specifico supporto psicologico e di adeguati sostegni educativi, sociali ed economici;
- ogni intervento di supporto e sostegno al percorso educativo-assistenziale deve irrimediabilmente delinearsi in base alle caratteristiche psicologiche e alle necessità esistenziali del singolo minore, onde adeguare la rete operativa alle specificità di inserimento e adattamento dello stesso;
- la sola rete pubblica (socio-sanitaria e educativo-assistenziale) può, in alcuni casi specifici, non essere efficace nella realizzazione di interventi programmati dal tribunale per i minorenni che, per la peculiarità e complessità del fenomeno, necessitano di un diverso e più intenso approccio, da realizzarsi secondo una strategia mirata che preveda l'integrazione delle risorse pubbliche con quelle del privato sociale, su base nazionale.

#### **PREMESSO CHE**

**La Regione Puglia**, è soggetto delegato giusto D.Lgs. 112/1998, in attuazione degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, all'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi “servizi sociali e sociosanitari” e relative azioni di raccordo tra gli enti locali;

#### **Il Ministero della Giustizia:**

- è preposto all'organizzazione dell'amministrazione giudiziaria ed è responsabile dell'organizzazione dei servizi della giustizia e dell'allocazione delle risorse;
- provvede, attraverso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, ad assicurare l'esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile, garantendo la tutela dei diritti soggettivi, la promozione dei processi evolutivi adolescenziali ed il reinserimento sociale e lavorativo dei minori e dei giovani adulti entrati nel circuito penale;
- provvede, attraverso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, al trattamento dei detenuti, compresi quelli ristretti nei circuiti di alta sicurezza e quelli sottoposti al regime speciale di cui all'art. 41 *bis* dell'ordinamento penitenziario, nei limiti consentiti dalle restrizioni di legge.

### **Il MIUR, per il tramite dell'Ufficio scolastico regionale:**

- garantisce a tutti, minori di età e adulti, il diritto all'istruzione con l'obiettivo di favorire e sostenere il successo formativo di ciascuno e di contrastare ogni forma di disagio e di discriminazione, in continuità con gli interventi pregressi in materia;
- favorisce le autonomie scolastiche e la loro interazione con le Istituzioni pubbliche, gli altri Ministeri, le autonomie locali, i settori economici e produttivi, gli enti pubblici e le associazioni, per la definizione e la realizzazione di piani formativi integrati specifici che possano rispondere alla complessità ed alle urgenze individuali e collettive dei soggetti interessati e coinvolti;
- promuove nelle istituzioni scolastiche, anche all'interno delle strutture detentive minorili, interventi di supporto alla convivenza civile ed all'impegno giovanile al fine di favorire la costruzione dell'identità personale e la consapevolezza di essere titolari di diritti e di doveri in una comunità sociale e civile in cui il valore della solidarietà trova espressione anche nelle forme di contribuzione partecipata e volontaria;

### **Il Tribunale per i Minorenni:**

- è un ufficio giudiziario pertinente alla giurisdizione ordinaria, specializzato e a composizione mista, formato da giudici professionali (cd. togati) e da giudici onorari;
- ha una competenza territoriale che coincide con il distretto della Corte di Appello ed esercita la giurisdizione in materia penale, civile ed amministrativa nello spirito della realizzazione del migliore interesse del minore (cfr. art. 3, comma 1, Convenzione di New York del 1989, ratificata dall'Italia con la Legge n. 176/1991, secondo cui: "in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente");
- in materia penale ha una competenza esclusiva: giudica, infatti, tutti i reati commessi da soggetti che, al momento del fatto, avevano un'età compresa tra i quattordici ed i diciotto anni; il minore infraquattordicenne è considerato dal legislatore non imputabile per difetto della capacità di intendere e di volere (art. 97 c. p.);

**La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni** esercita l'azione penale per tutti i reati commessi da soggetti che, al momento del fatto, avevano un'età compresa tra i quattordici ed i diciotto anni e richiede al Tribunale per i Minorenni i provvedimenti *de potestate ex* artt. 330 e ss. del codice civile e le misure amministrative ai sensi del R. D. L. n. 1404/1934;

**La Direzione Distrettuale Antimafia** è l'organo della Procura della Repubblica a cui viene demandata la competenza sui procedimenti relativi ai reati di stampo mafioso e terroristico, coordinato a livello nazionale dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (DNAA), a sua volta incardinata nella Procura generale presso la Corte Suprema di Cassazione, che esercita poteri di sorveglianza, controllo ed avocazione.

**La Conferenza Episcopale Pugliese – C.E.P.** è l'organismo con cui le diocesi che insistono sul territorio della Puglia operano collegialmente, danno orientamenti dottrinali e pastorali, studiano i problemi che interessano la vita della Chiesa sul territorio regionale, mantengono i rapporti con le pubbliche autorità. Essa opera, per quanto concerne l'azione caritativa, attraverso la Caritas regionale, in vista dello sviluppo integrale della persona umana, della giustizia sociale e della pace, con particolare attenzione agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica.

**Il Garante dei diritti del minore** è una autorità non giurisdizionale e indipendente a cui è affidata la protezione e la tutela degli adolescenti e dei minori residenti o temporaneamente presenti sul territorio regionale. Promuove azioni mirate al diritto alla vita, alla famiglia, all'istruzione, all'assistenza sociosanitaria, alla cura e al benessere psicofisico e alle decisioni che li riguardano. Il Garante collabora con Enti e Istituzioni che si occupano di minori.

**Il Garante Regionale dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà** contribuisce a garantire, in conformità ai principi fondamentali della Costituzione e nell'ambito delle competenze regionali, i diritti delle persone presenti negli istituti penitenziari, negli istituti penali per minori, nei centri di prima accoglienza e nei centri di assistenza temporanea per stranieri, nelle strutture sanitarie per quelli sottoposti al TSO (trattamento sanitario obbligatorio) e promuove iniziative volte ad assicurare il rispetto dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

**L'Associazione Libera. Associazioni, Nomi e Numeri contro le mafie, promuove:**

- l'educazione alla cittadinanza nelle scuole, la costruzione di percorsi di didattica e ricerca nelle università, l'impegno contro la corruzione, i campi di formazione antimafia, i progetti sul lavoro e lo sviluppo, le attività antiusura e antirackett, i progetti per l'uso sociale dei beni confiscati alle mafie, la memoria delle vittime delle mafie, il coordinamento dei familiari delle vittime;
- è impegnata (sul territorio e a livello nazionale) in azioni volte alla promozione della cultura della legalità e di prevenzione dei fenomeni di criminalità e di illegalità diffusa, in azioni di sostegno alle istituzioni per iniziative che favoriscano la partecipazione alla vita democratica;
- persegue gli obiettivi istituzionali attraverso l'organizzazione di attività permanenti che coinvolgono insegnanti e studenti in tutta Italia;
- iniziative mirate a promuovere la creatività e lo spirito critico degli studenti, valorizzando l'apprendimento non formale e informale con l'obiettivo prioritario di favorire la costruzione di spazi sociali di crescita umana, civile e professionale.

## **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art.1 (Premesse)**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa.

### **Art. 2 (Obiettivi generali)**

Fornire una rete di supporto (educativa, psicologica, logistica, scolastica, economica e lavorativa), nei contesti di criminalità organizzata del territorio regionale, ai minori ed ai nuclei familiari destinatari dei provvedimenti giudiziari (penali o civili ai sensi degli artt. 330 e ss. c. c. e 25 del R.D.L. n. 1404/1934) del Tribunale per i Minorenni di Bari, con l'obiettivo di garantire concrete alternative di vita. Fornire una rete adeguata di supporto ai minori e agli adulti di riferimento che, autori o vittime di reati, desiderino affrancarsi dalle logiche criminali, senza assumere lo status di testimone o collaboratore di giustizia.

### **Art. 3 (Impegni delle Parti)**

Le Parti firmatarie del presente Protocollo d'Intesa, nel rispetto delle proprie competenze istituzionali, si

impegnano a definire un programma atto a:

- garantire pari opportunità ai minori provenienti da contesti familiari mafiosi, aiutandoli a riconoscere i bisogni compresi dall'educazione malavitosa e ad operare una rivisitazione critica delle esperienze di vita, al di fuori dei condizionamenti della "famiglia" e del gruppo;
- promuovere valide alternative esistenziali attraverso la proposizione dei valori costituzionali e delle regole della civile convivenza, quali la libertà e l'autonomia della propria vita, elementi totalmente in contrasto con la rigidità del sistema mafioso;
- valorizzare le potenzialità e risorse di cui il minore è portatore e l'offerta di esperienze e opportunità formative/lavorative che rendano concreti i nuovi valori proposti;
- creare una rete operativa in grado di accompagnare i minori ed i familiari che decidono di seguirli, in attuazione dei provvedimenti del Tribunale per i Minorenni, sino alla completa integrazione nella nuova realtà sociale, con il pieno raggiungimento di un'autonomia esistenziale e lavorativa;
- individuare e formare una rete di famiglie, case famiglia, strutture comunitarie e operatori che siano in grado di operare in ambito regionale e garantire competenza e riservatezza, in collegamento con i Servizi Minorili dell'Amministrazione della Giustizia;
- creare una rete operativa in grado di fornire un supporto economico, logistico, lavorativo e psicologico alle donne ed agli interi nuclei familiari che decidano di dissociarsi – al seguito dei loro figli – dal contesto criminale, con l'obiettivo di garantire anche condizioni ideali per favorire successive aperture, quali l'assunzione formale dello status di collaboratore o testimone di giustizia;
- creare circuiti comunicativi tra gli uffici giudiziari e di polizia giudiziaria – anche su base nazionale – con l'obiettivo di fornire adeguate tutele ai minori ed ai nuclei familiari destinati fuori dalla Regione Puglia;
- dare alle diocesi del territorio regionale orientamenti, con specifico riferimento alla metodologia di prevenzione/contrasto al fenomeno criminale e alle prassi/principi del presente Protocollo.

#### **Art. 4 (Modalità di diffusione)**

Le Parti si impegnano a dare la massima diffusione, presso le rispettive strutture centrali e periferiche, dei contenuti del presente Protocollo d'Intesa, con le modalità che saranno ritenute di maggiore efficacia comunicativa, purché condivise e concordate.

#### **Art. 5 (Durata)**

Il presente Protocollo d'Intesa ha validità di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, senza possibilità di rinnovo automatico. Le Parti si riservano la facoltà, durante il periodo di validità, di modificarlo od integrarlo con le modalità seguite per la stipula.

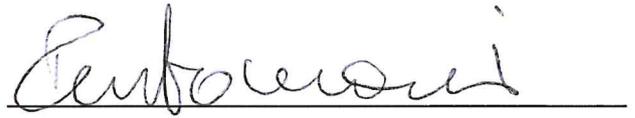
Bari, 10 novembre 2021

**REGIONE PUGLIA**



**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

Direzione interregionale Puglia - Basilicata  
Centro per la giustizia minorile

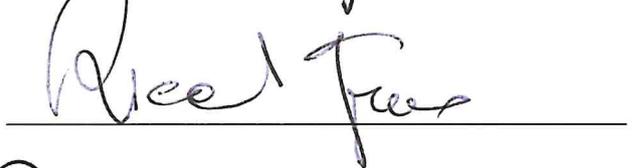


**MIUR**

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia



**TRIBUNALE PER I MINORENNI – BARI**

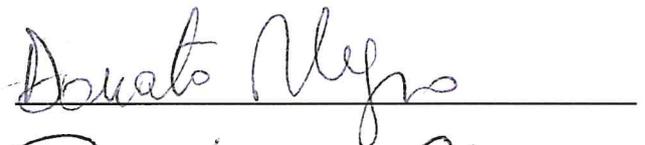


**PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO  
IL TRIBUNALE PER I MINORENNI – BARI**

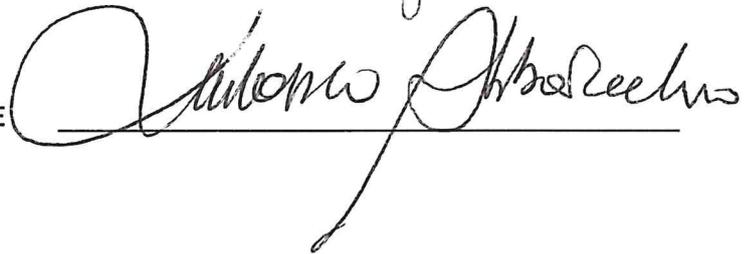


**DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA - BARI**

**CONFERENZA EPISCOPALE PUGLIESE**



**GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DEL MINORE**



**GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLE  
PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE  
DELLA LIBERTA' PERSONALE**



**LIBERA.**

**ASSOCIAZIONI, NOMI E NUMERI CONTRO LE MAFIE**

